



Titolo

Processo sportivo in genere – legittimazione e interesse a ricorrere – società che agisce nell'interesse dei tesserati – legittimazione

Descrizione

La giurisprudenza federale che, dopo aver affermato in un primo tempo il difetto della *legitimatio ad causam* nel ricorso o nel reclamo esperito da una società, anche nell'interesse dei propri tesserati, nella materia delle sanzioni dell'inibizione o della squalifica dei tesserati medesimi (CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020), è giunta, a Sezioni unite, a enunciare il principio di diritto secondo cui, nella fattispecie, la società ha un interesse diretto a proporre ricorso o reclamo i cui effetti, ove favorevoli, si estenderanno ai tesserati interessati, e dunque è legittimata ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, C.G.S. (CFA, SS.UU., n. 85/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 114/2022-2023). Le Sezioni unite hanno sottolineato che in tali casi - ferma, in linea generale, l'applicabilità al processo sportivo dell'art. 81 cod. proc. civ. - la società agisce in giudizio anche a tutela di un interesse suo proprio, rivolto a rimuovere la sanzione inflitta ai propri tesserati, e che questo interesse che si distingue dall'interesse della società a chiedere l'annullamento della sanzione comminata direttamente nei propri confronti. E ciò, in quanto la sanzione dell'inibizione o della squalifica del tesserato incide direttamente sulla società, sulla sua organizzazione, sulla sua attività sportiva, nella misura in cui ogni società ha interesse diretto che tutti i propri tesserati svolgano la loro funzione al fine del migliore risultato sportivo. Questa conclusione è valida per ogni settore e livello calcistico, ma risulta ancor più evidente nel settore dilettantistico o in quello del settore giovanile, nei quali le ridotte capacità finanziarie o il numero limitato di calciatori rendono più evidente il danno che la società subisce dai provvedimenti sanzionatori inibitori che colpiscono i propri tesserati, con conseguente suo interesse diretto a chiederne la modificazione in sede di giustizia sportiva con un ricorso o un reclamo il cui eventuale accoglimento produrrebbe effetti riflessi favorevoli anche per i singoli interessati.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 110/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 49, comma 1, CGS; art. 81 CPC;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0110 CFA del 9 giugno 2025 (U.S. Zinasco + altri/PR)